

Verifica del collegio sindacale sul modello 231

Deve verificare che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'OdV a favore dell'organo amministrativo e del collegio

/ Massimo BOIDI e Roberto FRASCINELLI

In queste ultime settimane di pubblica consultazione delle [Norme](#) di comportamento per il collegio Sindacale di società non quotate, emanate dal CNDCEC, si è avuto modo di verificare il positivo riscontro riguardo le novità introdotte alla Norma 5.5, che disciplina i rapporti fra **collegio sindacale** e **organismo di vigilanza**.

Ormai definitivamente chiarita la possibilità di affidamento al collegio sindacale della funzione di OdV – dal momento che, quando il legislatore del DLgs. [231/2001](#) ha fatto riferimento alla nozione di controllo e ai soggetti in posizione apicale, intendeva riferirsi al controllo dei soci ex [art. 2359](#) c.c. e non alla specifica funzione di un organo societario – diventa preminente soffermarsi non solo sulla necessaria interlocuzione fra collegio e OdV, ma anche sui compiti del collegio legati alla vigilanza, per l'argomento che qui ci occupa, sull'**operato** degli **amministratori**.

Va sottolineato come, nell'ottica di un rafforzamento dello scambio di informazioni fra i due organi, nella citata Norma è stato ora indicato che "il MOGC preveda in capo all'OdV obblighi di informazione periodica nei confronti del Collegio Sindacale in merito all'attività svolta, specie con riferimento all'attività di vigilanza circa l'adeguatezza del Modello, la sua efficace attuazione ed il suo aggiornamento, in particolare con riferimento all'inserimento dei nuovi reati presupposto presi in considerazione ed all'illustrazione delle procedure volte a presidiare le relative aree di rischio".

Particolare attenzione è stata posta da alcuni commenti a proposito della sollecitazione verso gli amministratori per un'adeguata riflessione in caso di **manca adozione del modello** e di un corrispondente richiamo nella Relazione, ex [art. 2429](#) c.c., al fine di far constare all'assemblea la propria attivazione in tal senso ed evitare, in ogni caso, qualsiasi possibile conseguenza, di cui all'[art. 2407](#) comma 2 c.c.

Riguardo questo specifico aspetto, se da un lato è vero che l'adozione del modello e la nomina dell'OdV sono una facoltà e non un obbligo, non va tuttavia dimenticato che il collegio modella la sua attività sulla base dei rischi rilevanti in relazione ai flussi informativi ricevuti dall'alta direzione (Norma 3.1) e non possono essere certo sottovalutati quelli inerenti alla commissione di **reati presupposto**, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, all'ambiente o all'informatica.

A ciò va ovviamente aggiunto il fatto che il collegio vigila sull'adeguatezza dell'**assetto organizzativo**, curato dagli organi delegati, e diventa difficile giungere a una valutazione totalmente positiva in assenza/carenza di

quanto sopra ricordato, specie per le attività industriali e commerciali.

Poiché è compito del consiglio di amministrazione provvedere in ordine all'adozione del modello, come facoltà e non come obbligo, si è ritenuto opportuno inserire tale passaggio sicché, in caso di accertata **responsabilità** della **società** ex DLgs. 231/2001, non possa essere imputata al collegio la mancanza di un'adeguata vigilanza e una corrispondente responsabilità solidale, ex art. 2407 c.c. Il richiamo in Relazione deve pertanto essere inteso alla stregua di una *moral suasion* nell'ottica, da un lato, di mitigare i rischi relativi alla commissione di uno o più reati presupposto e, dall'altro, di giungere alla realizzazione di assetti organizzativi funzionali e adeguati all'attività e alle dimensioni dell'impresa.

Infatti il progressivo ampliamento dei reati presupposto, con l'introduzione di numerose fattispecie di reati colposi, impone oggi di attribuire rilevanza centrale alla gestione dei rischi connessi alla cosiddetta "**compliance**" e cioè i rischi derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti cui l'impresa è soggetta, la cui violazione espone la stessa a sanzioni rilevanti. Ciò impone agli organi di amministrazione e di controllo una precisa responsabilità per il caso in cui la commissione delle sanzioni sia riconducibile a una violazione degli obblighi di organizzazione e di vigilanza sull'organizzazione imposti dalla legge.

Secondo un'impostazione ormai generalmente condivisa, il MOGC rientra quindi a pieno titolo nel novero degli **adeguati assetti organizzativi** ([art. 2086](#) c.c.), sui quali si estende l'obbligo di vigilanza che compete al collegio sindacale ([artt. 2403](#) e [2403-bis](#) c.c.); obbligo di vigilanza che, dunque, riguarda anche l'operatività dell'OdV che costituisce un elemento cardine del MOGC (ex [art. 6](#) del DLgs. 231/2001).

In quest'ottica e su questi presupposti, la Norma di comportamento n. 5.5 richiede che il collegio sindacale, da un lato, acquisisca "**informazioni** dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione a esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex DLgs. 231/2001" e, dall'altro, verifichi "che il modello preveda **termini e modalità** dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale", con la finalità di rilevare profili di rischio, carenze o anomalie degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quindi in ultima analisi del sistema di controllo interno.